

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 162

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento ministeriale recante condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di competenza statale in attuazione dell'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 dicembre 2009)

Relazione illustrativa

Regolamento recante condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di competenza statale in attuazione dell'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 1, comma 1117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha sancito il principio in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il medesimo comma 1117 reca un'eccezione a detto principio facendo salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, cioè entro il 31 dicembre 2006, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato Interministeriale Prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 della medesima legge n. 296 del 2006.

Lo schema di decreto in esame disciplina quindi le condizioni e le modalità per l'attuazione di tale previsione indicando i presupposti in base ai quali detti incentivi sono fatti salvi, senza distinzione tra parte organica ed inorganica dei rifiuti, in favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e da fonti energetiche assimilate, autorizzati entro il 31 dicembre 2006 e operativi al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 136, della legge 244 del 2007 che introduce tale requisito (articolo 3).

Lo schema in esame disciplina inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 1118, della richiamata legge 296 del 2006, le condizioni e le modalità per il riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti. Va rilevato tuttavia che, per effetto dell'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), come, da ultimo, modificato dall'articolo 9 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, i finanziamenti ed incentivi pubblici sono da confermare esclusivamente per la frazione organica dei rifiuti (articolo 4).

L'articolo 5, infine, disciplina la procedura per l'ottenimento dei finanziamenti ed incentivi in questione prevedendo l'istruttoria del GSE sulle istanze presentate, i cui esiti sono verificati dal Ministero dello sviluppo economico e poi comunicati a cura dello stesso GSE agli interessati. Il tutto entro tempi definiti in modo da determinare con certezza i risultati dell'attuazione del presente regolamento.

Schema di decreto ministeriale: “Regolamento recante condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di competenza statale in attuazione dell’articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni”.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 1, comma 1117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’art. 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

Visto il medesimo articolo 1, comma 1117, secondo periodo, che fa salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 1118 dell’articolo 1 della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’articolo 1, comma 1118, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 2, comma 154, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire, tra l’altro, le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati entro il 1° gennaio 2007 e non ancora in esercizio, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica ed eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica;

Visto l'articolo 2, comma 136, della predetta legge n. 244 del 2007, secondo cui, ai fini della piena attuazione della citata direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 296 del 2006, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi;

Visto l'articolo 2, comma 137, della citata legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dall'articolo 9 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, secondo cui la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31.12.2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n..... del.....);

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l'ottenimento dei finanziamenti ed incentivi di competenza statale, concessi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e da fonti energetiche assimilate, autorizzati entro il 31 dicembre 2006.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “impianto autorizzato entro il 31 dicembre 2006”: impianto per il quale, alla predetta data, il soggetto responsabile abbia ottenuto almeno uno dei seguenti atti:
 - i. autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, ovvero del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ii. ovvero, nei casi in cui i predetti atti non siano richiesti ai fini della costruzione dell’impianto, il permesso di costruire o altro atto equivalente ai sensi della legislazione urbanistica;
- b) “impianto di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31 dicembre 2006”: impianto per il quale il soggetto responsabile possa dimostrare il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni:
 - i. aver acquisito la disponibilità delle aree di localizzazione dell’impianto;
 - ii. aver accettato il preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente;
 - iii. aver indetto gare di appalto o stipulato contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto;
 - iv. stipulato contratti di finanziamento dell’iniziativa;
- c) “impianto realizzato ed operativo” ovvero “impianto entrato in esercizio”: impianto per il quale è stato eseguito il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
- d) “parte organica dei rifiuti”: parte biodegradabile dei rifiuti, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

Art. 3

(Impianti di cui all’articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi pubblici ivi considerati, senza distinzione tra parte organica ed inorganica dei rifiuti, concessi ad impianti:
 - a) autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione al 31 dicembre 2006 e
 - b) che siano operativi alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

Art. 4

(Attuazione dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 296 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007, i finanziamenti e gli incentivi statali, ivi comprese le convenzioni di cui alla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi 12 aprile 1992, n. 6, sono concessi, con riferimento alla sola parte organica dei rifiuti, agli impianti autorizzati entro il 31 dicembre 2006, non rientranti nelle fattispecie considerate nell'articolo 3.

Art. 5

(Procedura per l'ottenimento dei finanziamenti ed incentivi)

1. Al fine di definire un quadro certo dell'attuazione del presente regolamento, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore, i soggetti interessati presentano al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE SpA - istanza per l'ottenimento dei finanziamenti e incentivi di competenza statale, corredata della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 o 4. Decorso inutilmente detto termine, si decade dal diritto ai finanziamenti ed incentivi di cui all'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 296 del 2006.
2. Entro i successivi 90 giorni, il GSE, sulla base della documentazione ricevuta e, se necessario, previa interlocuzione con gli interessati, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una relazione con gli esiti dell'istruttoria svolta per l'accertamento del rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 e, previa verifica del Ministero, comunica gli esiti di detta istruttoria ai soggetti interessati.
3. Entro i successivi 30 giorni, il GSE provvede alla stipula degli atti necessari per l'erogazione degli incentivi da esso gestiti, spettanti ai soggetti per i quali l'istruttoria di cui al punto 2 si è conclusa con esito positivo.

Art. 6
(*Entrata in vigore*)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.